

TI_GERICHTE 80.2017.275 vom 12. Oktober 2017

TI Tribunale d'appello, 2017-10-12, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_80.2017.275

FR: TI_GERICHTE 80.2017.275 du 12 octobre 2017

IT: TI_GERICHTE 80.2017.275 del 12 ottobre 2017

Regeste

Procedura: accordo transattivo fra fisco e contribuente, riconoscimento dell'assoggettamento fiscale nel Cantone, vincolante per il contribuente ma non per il cantone concorrente

Erwägungen

E. 17

marzo 2015 è evaso di comune accordo, accettando l'appartenenza personale in Ticino di RI 1 ha effetto come concordato a decorrere dal 1.1.2015. H. a. Periodo fiscale 2013 Con decisione 9.2.2017 l'UTPG emanava la decisione d'imposta cantonale 2013. Veniva accertato un utile di fr. 51'500.- (su un utile netto d'esercizio di fr. 373'245.-) ed il capitale in fr. 407'000.-. A motivazione della decisione veniva indicato: Fattori imponibili determinati come a verbale di audizione o sulla base di quanto discusso con il rappresentante del contribuente. Inizio imponibilità. Stime immobiliari come ai dati ufficiali del catasto. b. Periodo fiscale 2014 Con decisione 9.2.2017 l'UTPG emanava la decisione d'imposta cantonale 2014. Veniva accertato un utile di fr. 62'000.- (su un utile d'esercizio di fr. 291'637.-) ed il capitale in fr. 699'000.-. A motivazione della decisione veniva indicato: Fattori imponibili determinati come a verbale di audizione o sulla base di quanto discusso con il rappresentante del contribuente. Inizio imponibilità. Stime immobiliari come ai dati ufficiali del catasto. I. Con reclamo 21/28.2.2107 RI 1 impugnava entrambe le decisioni emesse per i periodi fiscali 2013 e 2014. In particolare la società reclamante precisava che i valori notificati non corrispondevano all'accordo concluso tra le parti. La società riteneva in particolare la tassazione nel Cantone Ticino e quella nel Canton Zugo comportassero una doppia imposizione dell'utile e del capitale. Inoltre affermava che era necessario che l'accordo tra le parti fosse accettato anche da parte del Canton _____. Con scritto 31.5.2017, inviato tramite posta APlus a _____, rappresentante di RI 1, l'UTPG la informava che le decisioni su reclamo relative all'IC 2013-2014 sarebbero state emanate dopo la crescita in giudicato della decisione pregiudiziale sull'assoggettamento. L. Con decisione pregiudiziale di assoggettamento su reclamo del 31.5.2017 l'UTPG, facendo riferimento alla lettera del 17.3.2015, ai successivi incontri e colloqui intercorsi, comunicava che il reclamo interposto contro la decisione di assoggettamento personale del 9.3.2015 era parzialmente accolto. In particolare l'UTPG indicava: "Come da voi concordato con lettera del 25.1.2017 l'appartenenza personale in _____ di RI 1 – e di conseguenza l'imposizione illimitata sull'utile e sul capitale come pure l'imposizione dell'imposta federale diretta – decorre dal 1. Gennaio 2015 e non dal periodo fiscale 2013". Veniva indicata, in calce alla decisione la facoltà di adire con ricorso la Camera di diritto tributario, entro 30 giorni. Non impugnata, la decisione è passata in giudicato. M. Con scritto 28.9/3.10.2017 _____, intervenuta nel frattempo come patrocinatrice di RI 1,

indicava che quest'ultima aveva intrapreso una procedura di revisione relativa alle decisioni fiscali emanate nei suoi confronti dalle autorità fiscali del Canton Zugo per i periodi fiscali 2013 e 2014. Tale procedura aveva avuto esito negativo: per tale ragione l'insorgente affermava di non aver intenzione di pagare le imposte due volte. Chiedeva di conseguenza alle autorità fiscali ticinesi di rinunciare al prelievo delle imposte per i periodi fiscali 2013 e 2014. Riconosceva invece che, a partire dall'esercizio 2015 la società sarebbe stata illimitatamente imponibile nel Canton Ticino. N. a. Periodo fiscale 2013 Con decisione del 12.10.2017, l'UTPG respingeva il reclamo contro la tassazione IC 2013, con la seguente motivazione: "La contribuente è stata oggetto di accertamenti per gli anni 2013, 2014 e 2015. In data 31 maggio 2017 l'autorità di tassazione ha emesso la decisione su reclamo circa l'assoggettamento pregiudiziale di assoggettamento che – in via transattiva (conferma rilasciata dalla contribuente il 25.1.2017) – era stato riconosciuto decorrere dal 1.1.2015. Dagli accertamenti effettuati era stato rilevato che la RI 1 con sede a _____ aveva al suo attivo di bilancio la società _____ di _____ (detenzione quota 100%). Dall'estratto Registro Commercio emerge quale amministratore unico di RI 1 il signor _____ domiciliato nel Comune di _____. Dal conto economico dell'esercizio 2012 non è rilevabile alcuna attività commerciale esercitata dalla contribuente. Dai conti finanziari 2013 emergono: - acquisizione di un immobile in Ticino, con relativi ricavi per affitto e connessi costi immobile e debito ipotecario; - distribuzione dividendo CHF 325'000 dalla partecipata _____; - ricavi per consulenze aziendali CHF 55'000, fatturate a _____; - nessun dipendente a organico; - nessun costo locazione di spazi a _____. È pertanto economicamente giustificata l'attribuzione al Canton Ticino della sovranità d'imposizione essendo l'amministratore unico residente in Ticino, la società a _____ priva di struttura, uffici e dipendenti, i ricavi provenienti integralmente dal Canton Ticino. L'autorità fiscale del canton Ticino aveva informato in data 9 marzo 2015 la corrispondente autorità del canton _____ e la contribuente dell'intenzione di rivendicare l'appartenenza personale in Ticino a decorrere dall'esercizio 2013. A tale lettera la contribuente non ha mai replicato né tanto meno ha replicato alla richiesta di presa di posizione in proposito spiccata dall'autorità del canton _____ in data 11 marzo 2015. A titolo abbondanziale rileviamo che dopo ampie discussioni e sufficiente tempo concesso alla contribuente, come da sua richiesta, per sanare la questione con il canton _____, ella abbia accettato la proposta di soluzione transattiva con ripartizione intercantonale attribuito 80% al Canton Ticino e 20% canton _____ per gli anni 2013 e 2014 emettendo formale conferma in data 25 gennaio 2017. L'autorità di tassazione ratifica pertanto sulla base della citata conferma – sottoscritta dalla contribuente in buona fede e senza riserve – la notifica IC 2013 emessa in data 9 febbraio 2017". b. Periodo fiscale 2014 Con un'altra decisione di tassazione dello stesso giorno (12.10.2017), l'UTPG ha respinto il reclamo anche contro la tassazione IC 2014. La motivazione differisce da quella relativa al periodo fiscale 2013 solo per il riferimento ai conti del 2014: Dai conti finanziari 2014 emergono: - gestione immobiliare in Ticino; acquisizione di altre quote di partecipazioni tutte in società ubicate nel Canton Ticino (quattro nuove quote di partecipazione); - distribuzione di dividendo CHF 225'721.66; - ricavi per consulenze aziendali CHF 86'402.82; - nessun dipendente a organico; - nessun costo per locazione di spazi a _____. O. Il 13/14.11.2017 RI 1 presenta ricorso contro le decisioni di tassazione su reclamo IC 2013 e 2014. La ricorrente lamenta una violazione del divieto di doppia imposizione intercantonale e sostiene che le decisioni non rispettino gli accordi pattuiti, per il fatto che l'utile è imposto nella misura dell'80%, ma il capitale al 100%. Inoltre l'UTPG

avrebbe proceduto ad emanare le decisioni senza chiedere in modo preventivo all'autorità fiscale del Canton _____ l'accordo di riparto intercantonale. Per quanto concerne il Canton _____, RI 1 indica di aver preso contatto con le autorità fiscali di quel cantone e di aver anche interposto ricorso contro la reiezione dell'istanza di revisione delle decisioni fiscali 2013 e 2014, avendo comunque rinunciato ad interporre ricorso al tribunale cantonale di _____, poiché "(...) la direzione della società, dopo attenta analisi, decide di non ricorrere e di cercare di nuovamente sottoporre la questione all'UTPG di Bellinzona, in particolare alla signora _____, che ha seguito tutta la vicenda (...)".

a. Periodo fiscale 2013 Per quanto attiene alle singole decisioni, per l'IC 2013, la ricorrente censura che la distribuzione di un dividendo di fr. 325'000.- dalla partecipata _____ (che a sua volta aveva una società partecipata, la _____, con sede a _____, liquidata il 10.12.2015) possa assurgere a motivo di domiciliazione della società nel Canton Ticino: in particolare l'insorgente non comprende per quale motivo un ricavo finanziario da dividendi possa identificare un'appartenenza ad un Cantone piuttosto che ad un altro. Il dividendo viene semplicemente distribuito alla casa madre. In relazione ai ricavi per consulenze aziendali pari a fr. 55'000.- fatturate a _____, la ricorrente precisa che fr. 37'500.- sono stati fatturati a _____ ed unicamente fr. 17'500.- a _____. L'attività commerciale è stata pertanto generata per il 68% da prestazioni svolte nel Canton _____. _____ aveva personale dipendente proprio, e meglio una persona residente nella Svizzera _____. Per quanto riguarda il fatto che la società non aveva alcun dipendente in organico, viene indicato che _____ – amministratore unico - è persona competente, professionale ed attiva da oltre 30 anni nell'ambito fiduciario finanziario. Egli ha sempre svolto l'attività di consulenza per conto di RI 1. Questi si reca regolarmente a _____, due/tre volte la settimana per incontri e riunioni con clienti di lingua _____. In relazione al fatto che non vi era alcun costo per la locazione di spazi a _____ la ricorrente precisa che l'ufficio veniva messo a disposizione da _____ sino al 20.3.2015 e da tale data in poi dalla _____. Con entrambe le società RI 1 ha rapporti di collaborazione e di supporto reciproco per la clientela. La ricorrente compie i contratti di locazione sottoscritti con le due società citate.

b. Periodo fiscale 2014 In relazione all'acquisizione di altre quote di partecipazione in società ubicate nel Canton Ticino (ed in particolare _____, _____, quota di partecipazione del 10%; _____, _____, quota di partecipazione del 10%; _____, _____, partecipazione del 100%) la ricorrente ritiene che essendo una holding può detenere società di qualunque Cantone o Paese senza che tale fatto implichi un'imposizione in Ticino. Per quanto concerne la distribuzione del dividendo ed il fatto di non avere dipendenti nell'organico e nessun costo legato alla locazione di spazi a _____, l'insorgente rimanda alle medesime motivazioni espresse per il 2013. In merito alle prestazioni per consulenze aziendali per fr. 86'402.82 puntualizza che l'attività commerciale è generata per il 92% da prestazioni svolte nel Canton _____. P. Con osservazioni 15/16.1.2018 la Divisione delle contribuzioni chiede di respingere il ricorso, riepilogando i motivi per i quali sarebbe chiaro che nella fattispecie la direzione corrente della società si svolge nel Canton Ticino: in particolar modo il fatto che RI 1 a _____ non dispone né di personale né di uffici propri, e che colui che si occupa degli affari della società, ossia l'amministratore unico, è domiciliato in Ticino. Di seguito la Divisione delle contribuzioni è dell'avviso che le decisioni IC 2013 e 2014 avrebbero ripreso quanto stabilito nell'accordo transattivo siglato tra l'UTPG ed il rappresentante della ricorrente. L'accordo transattivo concluso tra le parti è pienamente

valido ed efficace, così come confermato dallo scritto del 25.1.2017 dell'amministratore unico _____, titolare del diritto di firma. A quest'ultimo, che ha partecipato agli incontri con l'UTPG, non poteva sfuggire che la ripartizione 80-20 si riferisse unicamente all'utile e non anche al capitale. L'accordo in parola non sarebbe mai stato condizionato dalla sua approvazione da parte delle autorità del Canton _____. RI 1 non può pertanto dipartirsi unilateralmente dal contratto – considerato vincolante per entrambe le parti – nonostante lo stesso non elimini la doppia imposizione intercantonale, ma la attenui unicamente. La Divisione delle contribuzioni ritiene che la questione debba essere semmai sottoposta al Tribunale federale. Diritto 1. 1.1. Con ricorso 13/14.11.2017 RI 1 chiede di essere tassata nel Canton _____ - ai fini delle imposte sull'utile e sul capitale - per i periodi fiscali 2013-2014. Al Canton Ticino, per gli stessi periodi fiscali, sarebbe riservata l'imposizione limitata per gli utili e il capitale derivanti dalla proprietà immobiliare. RI 1 indica poi di essere d'accordo ad essere imposta illimitatamente in Ticino dal 2015. Subordinatamente chiede che venga accettata una ripartizione intercantonale dell'utile e del capitale tra le autorità fiscali del Canton Ticino e del Canton _____ per gli anni 2013-2014, se tale ripartizione ha come scopo quello di evitare la doppia imposizione intercantonale. 1.2. L'autorità fiscale è dell'avviso che le decisioni IC 2013 e 2014 siano del tutto conformi all'accordo concluso tra le parti e sottoscritto dall'amministratore unico di RI 1. 2. 2.1. Nella fattispecie RI 1 ritiene che l'UTPG non avrebbe rispettato gli accordi pattuiti con l'autorità fiscale ticinese. A mente della ricorrente infatti l'UTPG avrebbe dovuto richiedere l'accordo preventivo dell'autorità fiscale del Canton Zugo e avrebbe dovuto imporre solamente l'80% del capitale e non il 100%. Si tratta quindi di verificare la validità e la portata dell'accordo transattivo. 2.2. Va innanzitutto premesso che secondo la giurisprudenza (cfr. in particolare la sentenza del Tribunale federale del 9 novembre 2007 n. 2C_75/2007 e n. 2C_76/2007, in RtiD I-2008 n. 14t, consid. 4.5), un accordo transattivo, analogamente ad un qualunque contratto, risulta di principio vincolante per entrambe le parti (v. anche Rickli, Die Einigung zwischen Behörde und Privaten im Steuerrecht, Basilea 1987, p. 103 s.). I contribuenti non possono quindi dipartirsene unilateralmente, poiché incorrerebbero in un comportamento contraddittorio contrario al principio della buona fede, il quale è valido sia in ambito contrattuale tra privati (art. 2 CC), sia più in generale in tutti i rapporti tra cittadini ed autorità (art. 5 cpv. 3 Cost.). In particolare, il Tribunale federale ha riconosciuto che un accordo tra due o più cantoni concernente la ripartizione intercantonale dell'utile e del capitale di un contribuente vincola le sole autorità cantonali e non anche il contribuente che non vi ha preso parte; allo stesso modo un accordo raggiunto tra l'autorità cantonale ed il contribuente non è vincolante per gli altri Cantoni coinvolti. Di conseguenza, nonostante un simile accordo, il Tribunale federale potrà ancora verificare l'esistenza di una doppia imposizione (sentenza del Tribunale federale del 10 dicembre 2003 n. 2P.14/2003, in ASA 73 p. 247, consid. 3). 2.3. L'accordo transattivo, raggiunto tra l'autorità fiscale cantonale ed il contribuente, è dunque pienamente valido anche senza che vi abbiano aderito le autorità di tassazione degli altri Cantoni che partecipano alla ripartizione degli elementi imponibili. Chiaramente, non vincola il fisco del Canton Zugo. Per quanto attiene alla censura sollevata da RI 1, secondo cui l'UTPG avrebbe dovuto richiedere l'accordo preventivo dell'autorità fiscale del Canton Zugo, essa si rivela pertanto infondata. L'accordo è per contro vincolante per la società ricorrente, che ne ha discusso il contenuto nel corso dell'audizione e ha poi deciso di aderire alla proposta transattiva formulata. Non si può ignorare il fatto che la contribuente si è presa un periodo di quasi un anno per decidere se accettare o meno la proposta formulata dall'UTPG e che ha

deciso di ratificarlo senza alcuna riserva, non potendo non sapere quali fossero le conseguenze dell'accettazione di tale accordo. Come ricordato in narrativa, l'accordo litigioso prevede anche che a partire dal periodo fiscale 2015 la ricorrente sia assoggettata alle imposte esclusivamente nel Canton Ticino. La società contribuente ha in tal modo accettato l'assoggettamento per appartenenza personale a partire dal 1.1.2015 e la rinuncia ad ogni ripartizione con il Canton Zugo. Questo aspetto dell'accordo transattivo ha indotto l'UTPG all'accoglimento parziale del reclamo contro le decisioni pregiudiziali di assoggettamento. Con decisione del 31 maggio 2017, l'autorità fiscale cantonale ha infatti rinunciato ad assoggettare illimitatamente nel Canton Ticino la ricorrente, sulla base di quanto convenuto con quest'ultima. Se essa avesse ritenuto che l'accordo non fosse valido, avrebbe coerentemente dovuto impugnare anche questa decisione. Ciò non è tuttavia avvenuto. Sollevando solo dopo parecchi mesi le censure sulla validità dell'accordo transattivo, l'insorgente Ulmenast AG incorre in un comportamento contraddittorio contrario al principio della buona fede.

2.4. Un'ulteriore censura concerne tuttavia il contenuto dell'accordo transattivo e cioè la percentuale del capitale imponibile attribuita al Canton Ticino. In effetti, dal tenore letterale del verbale di audizione e del successivo scritto della contribuente, un dubbio può sorgere. Il verbale di audizione, in particolare, non specifica se la ripartizione 80% - 20% si riferisse unicamente all'utile imponibile o anche al capitale imponibile, ciò che potrebbe destare qualche incertezza in merito all'effettiva volontà delle parti al momento della stipulazione dell'accordo. Senonché la decisione di data 27 aprile 2017 dell'autorità fiscale del Canton Zugo, chiamata a decidere in merito all'istanza di revisione presentata dalla qui ricorrente, riporta le seguenti parole: Mit Schreiben von 25. Januar 2017 (zugestellt der Kantonalen Steuerverwaltung Zug am 21. März 2017) erteilte Herr _____ [sic] im Namen der RI 1 seine Zustimmung gegenüber der Steuerverwaltung des Kantons Tessin, dass für die Steuerperioden 2013 und 2014 100% des steuerbaren Eigenkapital sowie 80% des steuerbaren Reingewinnes und ab der Steuerperiode 2015 jeweils 100% der _____ im Kanton Tessin besteuert werden sollen. Se, chiedendo al fisco del Canton Zugo la revisione delle decisioni di tassazione per i periodi fiscali 2013 e 2014, la ricorrente ha potuto spiegare di aver concordato con le autorità di tassazione ticinesi l'attribuzione al Canton Ticino del 100% del capitale imponibile e dell'80% dell'utile imponibile, bisogna ammettere che il contenuto dell'accordo transattivo fosse chiaro per le parti contraenti. Ne consegue che il comportamento della ricorrente, che, pur sapendo che la ripartizione 80% - 20% si riferiva unicamente all'utile imponibile e non anche al capitale imponibile, sostiene ora il contrario, si rivela in contrasto con il principio della buona fede.

2.5. Sebbene la volontà dei contraenti sia stata manifestata in due momenti diversi (all'udienza del 29 gennaio 2016 per l'UTPG e con la comunicazione scritta del 24 gennaio 2017 per la società contribuente), l'accordo transattivo è perfettamente valido, essendo il medesimo stato sottoscritto dall'amministratore unico di RI 1 e non sussistendo alcun motivo di nullità o annullabilità. Per quanto attiene al contenuto e alla portata dell'accordo, nonostante la formulazione scarna ed essenziale, le parti erano concordi in merito alla ripartizione dell'utile e del capitale. Essendo l'accordo transattivo del 29 gennaio 2016 perfettamente valido ed efficace, ed essendo le decisioni su reclamo impuginate perfettamente conformi a detto accordo transattivo liberamente concluso tra le parti, le censure della qui ricorrente in merito all'assoggettamento alle imposte nel Canton Ticino non meritano ulteriore approfondimento.

3. Come riconosciuto dallo stesso Ufficio giuridico della Divisione delle contribuzioni, nelle sue osservazioni al ricorso, l'accordo transattivo in oggetto ha

solamente in parte eliminato la doppia imposizione intercantonale, ma ciò non ne inficia la validità ed efficacia. La questione della violazione del divieto di doppia imposizione dovrà semmai essere sottoposta al Tribunale federale. Per quanto concerne quest'ultimo aspetto, è proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico per violazione del divieto di doppia imposizione garantito dall'art. 127 cpv. 3 Cost. A tale riguardo, il ricorso per doppia imposizione è ammesso solo contro decisioni emesse da un'autorità cantonale di ultima istanza, ma, allo stesso tempo è possibile impugnare una decisione di un altro cantone – anche già cresciuta in giudicato – sebbene non sia stata adottata da un'autorità di ultima istanza (Locher , Introduzione al diritto fiscale intercantonale, Berna 2015, p. 138). L'atto di ricorso va diretto esplicitamente contro tutti i cantoni coinvolti. All'atto di ricorso deve essere allegata la decisione impugnata (art. 42 cpv. 3 LTF) ed a riguardo della formulazione di una richiesta di restituzione delle imposte, essa deve essere richiesta con sufficiente chiarezza, pure allegando una ricevuta degli importi pagati (Locher , op. cit., p. 157). 4. Il ricorso è conseguentemente respinto. Visto l'esito del gravame, tassa di giustizia e spese processuali sono poste a carico della ricorrente, soccombente. Per questi motivi, visto per le spese l'art. 231 LT dichiara e pronuncia 1. Il ricorso è respinto . 2. Le spese processuali consistenti: a. nella tassa di giustizia di fr. 1'000.– b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 100.– per un totale di fr. 1'100.– sono a carico della ricorrente. 3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF). 4. Intimazione a: -; -; -. Copia per conoscenza: - municipio di. per la Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello II
presidente: Il segretario:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.